

CONCESSIONE CONTRATTO

con la presente scrittura privata,

tra

- Il Dott. Armando Ivaldi

- Il Sig.....

si conviene e si stipula quanto segue

1. Oggetto

Il Comune di Acqui Terme concede a..... l'uso della porzione di area di patrimonio indisponibile censita al Catasto Terreni del Comune di Acqui Terme al Foglio 28 mapp. 461 e porzione del mapp. 333 ubicata in Via Alessandria snc esclusivamente per l'utilizzo di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande e la gestione della medesima attività della superficie lorda di circa 92 mq ed un'area destinata a dehor di circa mq. 78,00. L'attività si svolgerà per l'intero anno.

2. Durata

La presente concessione ha la durata di anni dieci a decorrere dalla data della stipula. Alla fine del periodo il chiosco rientrerà nella disponibilità assoluta del Comune fatta salva la possibilità di rinnovare la stessa concessione per ulteriori 10 anni, su richiesta dell'interessato, previa adozione di motivato provvedimento.

Il concessionario potrà recedere in qualsiasi momento dalla presente concessione – contratto con un preavviso scritto di almeno 6 mesi.

3. Caratteristiche del chiosco

Il Concessionario, conseguiti gli idonei titoli abilitativi, deve ristrutturare il chiosco a sue spese conformemente agli elaborati presentati in sede di offerta tecnica o secondo eventuali prescrizioni ulteriori dettate dalla Commissione Edilizia Comunale.

Qualsiasi modifica, innovazione, miglioria o addizione dell'area concessa, alla sua destinazione ed agli impianti esistenti non può essere effettuata senza preventiva comunicazione e senza preventivo consenso scritto dell'Amministrazione Comunale. E' fatto divieto nell'ambito della gestione dell'attività del chiosco la collocazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco.

4. Canone di concessione

Il canone annuo di € (/00 euro) al netto dell'Iva derivante dall'aggiudicazione della concessione dovrà essere versato a trimestri anticipati. Esso non esonera dal pagamento di oneri, tariffe, tasse, contributi, canoni, corrispettivi e tributi locali, in particolare, della COSAP. Il canone viene rivalutato annualmente al 75% dell'indice dell'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie (ISTAT).

5. Oneri

Tutti gli oneri e le spese relative ad allacciamenti di qualsiasi tipologia e/o all'adattamento degli stessi, e/o comunque conseguenti ad interventi strumentali all'attivazione ed al funzionamento (utenze) sono ad esclusivo carico del concessionario compreso il contributo di costruzione di cui all'art. 16 del D.P.R. 380/2001 (oneri di urbanizzazione).

6. Adempimenti a carico del concessionario.

Il concessionario, prima della ristrutturazione del chiosco, è obbligato ad ottenere il permesso di costruire rilasciato ai sensi delle norme e dei regolamenti vigenti in materia edilizia. La ristrutturazione del manufatto dovrà seguire tutto l'iter previsto dalle disposizioni in materia di costruzioni. Il chiosco dovrà avere destinazione urbanistica " commerciale" indispensabile per l'insediamento di pubblico esercizio. Al termine dei lavori il concessionario dovrà essere in possesso dell'agibilità dei locali, ai sensi delle norme vigenti, per la quale dovrà inoltrare all'ufficio comunale apposita S.C.I.A. completa di tutta la documentazione allegata. Prima di iniziare l'attività dovrà inoltre trasmettere al Comune tutti gli atti necessari agli adempimenti in materia di somministrazione alimenti e bevande ed in materia igienico-sanitaria prevista dalla vigente disposizioni.

7. Fidejussione

Il Concessionario provvede a stipulare entro un mese dalla sottoscrizione della presente concessione – contratto polizza fidejussoria o bancaria del valore di 10.000 (diecimila/00 euro) che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, a garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione – contratto. In caso di escussione della fidejussione da parte del Comune il Concessionario si impegna a reintegrarla entro trenta giorni. La mancata stipula entro i termini è causa di risoluzione della concessione – contratto. Il mancato reintegro entro i termini è causa di risoluzione della concessione – contratto.

8. Risoluzione

La concessione – contratto è risolta di diritto ed il Comune procederà all'immediata revoca della concessione nei seguenti casi:

- qualora il concessionario usi l'area concessa con finalità diverse rispetto alla somministrazione di alimenti e bevande o siano riscontrate carenze manutentive alla struttura;
- qualora, entro due mesi dalla stipula della presente concessione-contratto, il concessionario non si sia attivato per l'acquisizione dei titoli abilitativi per la ristrutturazione del chiosco e per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- qualora il concessionario usi l'area concessa per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza attenersi alla normativa, ai regolamenti ed agli atti amministrativi in materia di esercizio pubblico;
- qualora il concessionario ceda a terzi la concessione, a qualsiasi titolo fatta salva la facoltà ed i limiti ex art. 36 della legge 392/78;
- mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e le modalità previste, del canone, dei tributi, degli oneri accessori e delle tariffe dovuti;
- mancata stipula della fidejussione entro i termini.

9. Manutenzione area

Quale prestazione accessoria alla concessione regolata dal presente atto, il concessionario si impegna, a proprie spese, ad effettuare la manutenzione ordinaria dell'area di proprietà comunale circostante il chiosco.

10. Oneri contrattuali

Gli oneri contrattuali e fiscali inerenti la stipula della presente concessione – contratto sono a totale carico del concessionario.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO